ISSN 0393-5604



Permessi studio e universitÃ telematiche: la Cassazione n. 25038/2025 e la ratio dellâ??istituto nel pubblico impiego

Descrizione

di Armando Pellegrino*

Abstract

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2025, n. 25038, offre un rilevante chiarimento in materia di permessi studio per i dipendenti pubblici iscritti a corsi universitari erogati in ***modalitÃ telematica****. La decisione richiama la natura finalistica dellâ??istituto, legato alla necessitÃ di giustificare unâ??assenza dal servizio per partecipare a lezioni coincidenti con lâ??orario lavorativo. Il Supremo Collegio esclude il riconoscimento automatico del beneficio nel caso dei corsi online* ***asincroni****, poichÃ© la flessibilitÃ intrinseca di questi ultimi consentirebbe la frequenza al di fuori dellâ??orario di servizio. La Corte riafferma cosÃ¬ la ratio tradizionale dei permessi studio:* ***garantire il diritto allo studio senza compromettere lâ??organizzazione amministrativa, preservando lâ??equilibrio tra esigenze individuali e funzionalitÃ dellâ??ente****. Lâ??articolo analizza il quadro normativo, la struttura dellâ??argomentazione giudiziale e le conseguenze applicative della decisione, con particolare riguardo alla distinzione tra frequenza in presenza e corsi telematici.*

Introduzione

Lâ??istituto dei permessi studio nel pubblico impiego costituisce un meccanismo di tutela volto a conciliare due interessi costituzionalmente rilevanti: da un lato, il diritto del lavoratore alla **formazione** permanente (artt. 3, 34 e 35 Cost.); dallâ??altro, il **buon andamento** dellâ??amministrazione (art. 97 Cost.).

La decisione della Corte di Cassazione n. 25038/2025 assume un rilievo particolare poichÃ© affronta un nodo emerso con lâ??espansione delle universitÃ telematiche: **la possibilitÃ di beneficiare dei permessi studio per la frequenza di corsi erogati in modalitÃ online, soprattutto quando la didattica Ã¨ asincrona**, e dunque priva di un vincolo orario.

La vicenda nasce nellâ??Amministrazione pubblica Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma le sue implicazioni si riflettono su tutto il pubblico impiego contrattualizzato. I dipendenti avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto ai permessi ex art. 48 CCNL, senza necessitÃ di provare lâ??impossibilitÃ di seguire le lezioni in orari extra-lavorativi. Lâ??Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorreva in Cassazione **sostenendo che la fruizione dei permessi richiede la coincidenza tra orario delle lezioni e orario di servizio, coincidenza che nei corsi telematici non sarebbe normalmente presente.**

La Corte accoglie il ricorso, ribaltando il giudizio di merito. La decisione si fonda su una lettura sostanziale e non meramente formale dellâ??istituto, e recupera il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10344/2008; Cass. n. 17128/2013) secondo cui **i permessi retribuiti per studio sono finalizzati alla frequenza effettiva di lezioni coincidenti con lâ??orario di lavoro**, e non possono essere utilizzati per attivitÃ di studio individuale o per seguire lezioni fruibili in orario diverso.

Il centro logico della sentenza risiede proprio nellâ??interpretazione della **ratio dellâ??istituto**, che la Corte ricostruisce come garanzia di una tutela specifica e circoscritta, non come un permesso generalizzato per la gestione dello studio personale.

1. Il quadro normativo: dallâ??art. 10 dello Statuto dei lavoratori al CCNL

Lâ??istituto dei permessi studio nasce nellâ??art. 10, comma 2, della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che riconosce ai dipendenti **la possibilitÃ di assentarsi dal lavoro per sostenere esami e, piÃ¹ in generale, per la frequenza di corsi, subordinando perÃ² il beneficio alla documentazione relativa alla partecipazione.**

Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina Ã¨ oggi contenuta negli articoli 46 e seguenti del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (applicabile al triennio oggetto della lite, ratione temporis). Il comma 9 dellâ??art. 46 stabilisce che il dipendente interessato debba presentare:
â?? il **certificato di iscrizione**;

â?? **lâ??attestato di partecipazione alle lezioni**;

â?? **lâ??attestazione degli esami sostenuti**.

Il sistema contrattuale, dunque, lega la concessione dei permessi alla dimostrazione della **frequenza effettiva dei corsi**, concetto che deve essere coordinato con la funzione dellâ??istituto: **giustificare lâ??assenza dal lavoro**. Tale ratio sottende anche la tradizionale giurisprudenza della Cassazione, che esclude la possibilitÃ di utilizzare tali permessi per il solo studio personale o per attivitÃ non coincidenti con lâ??orario lavorativo.

Il tema diventa complesso quando si considerano i corsi erogati da universitÃ telematiche, nei quali spesso le lezioni sono fruibili in modalitÃ asincrona: lo studente puÃ² dunque collegarsi in qualunque momento. Proprio questa peculiaritÃ spinge la Corte a riflettere sui confini dellâ??istituto.

2. La struttura argomentativa della sentenza n. 25038/2025

La Corte di Cassazione parte da un presupposto metodologico: **la disciplina contrattuale non puÃ² essere interpretata in modo da ampliare lâ??ambito oggettivo dei permessi oltre la loro funzione tipica**.

2.1. Permesso come strumento di giustificazione dellâ??assenza

Il permesso ha una funzione precisa: giustifica lâ??assenza dal lavoro in relazione a unâ??attivitÃ da svolgersi necessariamente in coincidenza con lâ??orario di servizio. Da ciÃ² discende che:

- non rileva la volontÃ del dipendente di scegliere in quali orari seguire le lezioni;
- non rileva una finalitÃ piÃ¹ ampia di conciliazione tra vita lavorativa e diritto allo studio;
- la frequenza deve **essere â??necessitataâ?• e non liberamente modulabile**.

Il punto essenziale Ã¨ che **il permesso non tutela lo studio in quanto tale**, ma la partecipazione a unâ??attivitÃ formativa che, per sua natura, non puÃ² che svolgersi durante lâ??orario di lavoro.

2.2. La distinzione tra didattica in presenza e didattica telematica

Qui si colloca il cuore della decisione: il Supremo Collegio afferma che nei corsi telematici asincroni manca quel vincolo esterno di orario che rende â??necessitataâ?• lâ??assenza dal servizio.

La possibilitÃ di collegarsi in qualsiasi momento genera, per la Corte, due effetti interpretativi:

1. **viene meno il presupposto oggettivo del permesso**, perchÃ© il dipendente potrebbe seguire le lezioni fuori dallâ??orario di lavoro;
2. **si comprometterebbe la paritÃ di trattamento** rispetto ai lavoratori che frequentano corsi in presenza, per i quali lâ??orario delle lezioni Ã¨ imposto dallâ??ateneo e non Ã¨ negoziabile.

2.3. La necessitÃ della prova della coincidenza oraria

La Corte richiama esplicitamente gli arresti del 2008 e del 2013, riaffermando che il dipendente deve **provare la partecipazione a lezioni coincidenti con lâ??orario di servizio**.

Per le universitÃ telematiche, tale prova Ã¨ possibile solo se lâ??ateneo certifica che le attivitÃ formative si svolgono con orario vincolato (es. webinar obbligatori, laboratori sincroni, sessioni interattive programmate). In assenza di tale documentazione, il permesso non puÃ² essere riconosciuto.

Si tratta di un approccio rigoroso, che sottolinea la centralitÃ dellâ??elemento â??vincolo esternoâ?• come condizione essenziale per la fruizione del beneficio.

3. La ratio dellâ??istituto: tutela del diritto allo studio e bilanciamento con il buon andamento

3.1. La natura bilaterale del permesso studio

La sentenza permette di ricostruire con precisione la ratio dellâ??istituto, che Ã¨ **bilaterale**:

- **sul piano individuale**, garantisce al lavoratore la possibilitÃ di conseguire un titolo di studio;

- **sul piano organizzativo**, salvaguarda la funzionalitÃ dellâ??amministrazione, assicurando che lâ??assenza si giustifichi solo quando inevitabile.

Il permesso non Ã¨ un diritto incondizionato, ma un diritto condizionato allâ??esistenza di un ostacolo oggettivo che impedisce la frequenza al di fuori dellâ??orario di lavoro.

3.2. PerchÃ© i corsi telematici modificano la proporzione originaria

Il modello dei corsi telematici, soprattutto quando Ã¨ asincrono, altera la premessa originaria dellâ??istituto: non vi Ã¨ coincidenza necessaria con lâ??orario lavorativo.

La Corte ritiene che riconoscere comunque i permessi comporterebbe un mutamento funzionale dellâ??istituto, trasformandolo da strumento di â??giustificazione dellâ??assenzaâ?• a forma di â??agevolazione allo studioâ?•, cioÃ¨ a un beneficio ulteriore non previsto dalla contrattazione collettiva.

3.3. ParitÃ di trattamento e non discriminazione

La Cassazione fa un passaggio importante: **trattare allo stesso modo studenti in presenza** (con vincoli orari stringenti) **e studenti telematici** (senza vincoli orari) produrrebbe un effetto distorsivo. La paritÃ di trattamento, afferma la Corte, *impone di trattare in modo diverso situazioni oggettivamente diverse*.

3.4. Il ruolo della documentazione universitaria

La prova Ã¨ decisiva: i permessi sono concessi **solo se** lâ??universitÃ certifica che lâ??attivitÃ formativa **ha un orario non liberamente modulabile**. La sentenza valorizza lâ??art. 46, comma 9, CCNL, che posiziona la certificazione come condizione normativa essenziale.

4. Conseguenze operative della decisione

4.1. Per le amministrazioni

- PossibilitÃ di rigettare domande prive di certificazioni attestanti la necessitÃ dellâ??assenza.
- NecessitÃ di aggiornare i Regolamenti, le istruzioni interne e le circolari applicative.
- Distinzione chiara tra attivitÃ sincrone obbligatorie (ammissibili) e moduli asincroni (non ammissibili ai fini del permesso).

4.2. Per i dipendenti

- Obbligo di produrre certificazioni dettagliate (es. orari dei webinar obbligatori).
- Rischio di vedere riqualificati i permessi come aspettativa per motivi personali, ai sensi dellâ??art. 46, comma 9, CCNL.
- NecessitÃ di pianificare lo studio compatibilmente con lâ??orario di servizio, nel caso di corsi asincroni.

4.3. Per le universitÃ telematiche

La sentenza potrebbe indurre gli atenei online a prevedere piÃ¹ attivitÃ sincrone obbligatorie, cosÃ¬ da consentire agli studenti lavoratori di accedere ai permessi studio.

Conclusioni

La sentenza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nellâ??evoluzione interpretativa dei permessi studio nel pubblico impiego. La decisione riafferma la **ratio originaria** dellâ??istituto: esso costituisce una deroga allâ??obbligo di prestare servizio, giustificata solo da attivitÃ formative che si svolgano necessariamente durante lâ??orario di lavoro.

Lâ??avvento della didattica telematica non puÃ², per la Corte, modificare la struttura dellâ??istituto, a meno che lâ??universitÃ non organizzi attivitÃ sincrone con vincolo orario. La distinzione tra corsi in presenza e corsi online non genera discriminazione, poichÃ© la diversitÃ dei presupposti fattuali impone trattamenti differenziati per ragioni di coerenza sistemica.

Lâ??effetto complessivo della decisione Ã¨ duplice:

da un lato, limitare lâ??uso improprio dei permessi studio nel pubblico impiego;
dallâ??altro, sollecitare una riflessione piÃ¹ ampia sul futuro della formazione professionale dei dipendenti pubblici nellâ??era digitale.

In una fase storica in cui la pubblica amministrazione promuove il valore della formazione continua e dellâ??aggiornamento delle competenze, la sentenza costituisce un richiamo rigoroso alla necessitÃ di preservare gli equilibri organizzativi e la finalitÃ specifica dei permessi studio, evitando che essi divengano un beneficio sganciato dal fondamento oggettivo per cui sono stati concepiti.

---

* Dipendente pubblico inquadrato nellâ??Area delle Elevate ProfessionalitÃ â?? Dottorando di ricerca

Data di creazione
2025/12/02